

CONSIGLIO GIUDIZIARIO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

L'anno duemiladodici, il giorno 4 del mese di ottobre, alle ore 16.30, in Trapani, nella Camera di Consiglio della sezione civile , si è riunito il Consiglio Giudiziario nelle persone dei seguenti componenti:

Dott.	Vincenzo	OLIVERI	Presidente della Corte
"	Ignazio	DE FRANCISCI	Avvocato Generale
"	Adriana	PIRAS	Magistrato giudicante
"	Ennio	PETRIGNI	Magistrato requirente
"	Giuseppe	SGADARI	Magistrato giudicante
"	Vito Marcello	SALADINO	Magistrato giudicante
"	Giuseppe M.	MICELI	Magistrato giudicante
"	Rachele	MONFREDI	Magistrato giudicante
"	Michele	RUVOLO	Magistrato giudicante
"	Dario	SCALETТА	Magistrato requirente
"	Paolo	CRISCUOLI	Magistrato giudicante
"	Gianluca	DE LEO	Magistrato requirente
Avv.	Giuseppe	MILAZZO	Avvocato del Foro di Palermo
Avv.	Antonino	PIACENTINO	Avvocato del Foro di Trapani

Sono assenti giustificati il prof. Giuseppe DI CHIARA e l'Avv Antonino SCAGLIONE

Il Presidente, verificata la sussistenza del "quorum" previsto dall'art. 9 bis del d.lgs. nr. 25/2006, come modificato dalla legge nr. 111/2007, dichiara aperta e valida la seduta, invitando il dott. Gianluca DE LEO ad assolvere alle funzioni di segretario e comunicando ai componenti laici che la loro partecipazione è limitata alle sole pratiche di cui ai punti dal n. 1 al n.7, n.33, 34 e 36.

Si procede, quindi, alla trattazione delle singole pratiche all'ordine del giorno.

1 Decreto del Presidente del Tribunale di Palermo pervenuto con nota prot. n. 7127 del 12/09/2012 – coassegnazione del GOT Livio FIORANI alla 2^ sezione penale

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS;

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Palermo dell'11 luglio 2012, con il quale *"in considerazione del carico di lavoro della II Sezione Penale del Tribunale di Palermo... per l'assenza di due magistrati titolari"*, è stato disposta, in via d'urgenza, la co-assegnazione del GOT dott. Livio FIORANI, in servizio presso la Sezione Distaccata di Bagheria e presso la 1^ Sezione Civile in sede, alla II Sezione Penale;

osservato che il provvedimento di co-assegnazione tiene conto del carico di lavoro della Seconda Sezione Penale, della consolidata esperienze nel settore penale del magistrato onorario sopra indicato e del carico di lavoro del predetto;

rilevato, in particolare, che il dott. FIORANI dovrà tenere due udienze mensili presso la Seconda Sezione Penale, mantenendo il suo ruolo presso la I Sezione Civile in sede, e che, in ragione del numero di fascicoli in atto pendenti presso la Sezione Distaccata di Bagheria affidati al dott. FIORANI (circa 150), del prevedibile flusso delle sopravvenienze e della adeguata velocità di smaltimento dei processi, è stato rimodulato il carico di lavoro del predetto GOT presso la indicata Sezione Distaccata con la previsione del mantenimento del ruolo ma con riduzione delle udienze mensili da quattro a due, da tenersi nella giornata di Martedì;

rilevato che nel provvedimento si dà atto che è stata acquisita la disponibilità del dott. FIORANI e che non sono state presentate osservazioni;

P.Q.M.

esprime all'unanimità parere favorevole

- 2 Provvedimento del Presidente del Tribunale di Palermo** pervenuto con nota prot. n. 7148 del 12/09/2012 – Supplenza della dott.ssa Matilde CAMPO, Giudice addetto al settore civile della sezione distaccata di Partinico, alla 1^a sezione civile per un giorno alla settimana a decorrere dal 18/9 e sino al 15/11/2012

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS;

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Palermo dell'11 settembre 2012, con il quale è stata disposta l'applicazione (rectius: la destinazione in supplenza) della dott.ssa Matilde CAMPO, giudice addetto al settore civile della Sezione Distaccata di Partinico, per un giorno la settimana presso la I Sezione Civile del Tribunale di Palermo a decorrere dal 18 settembre 2012 e per un periodo di sessanta giorni;

rilevato che tale provvedimento di supplenza si è reso necessario in considerazione della permanenza delle ragioni (necessità di supplenza della dott.ssa Giulia Spadaro, in atto applicata presso la Corte di Appello di Palermo) che avevano determinato l'originaria applicazione della dott.ssa CAMPO con provvedimento del 16 giugno 2012 presso la indicata Prima Sezione Civile;

rilevato che il provvedimento di supplenza è limitato al periodo di 60 giorni e che non sono state presentate osservazioni;

P.Q.M.

prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo d'ufficio.

- 3 Provvedimento del Presidente del Tribunale di Palermo** pervenuto con nota prot. n. 7350 del 19/09/2012 – Supplenza del dott. Giuseppe SIDOTI, giudice addetto alle esecuzioni immobiliari della IV sezione civile, destinato al settore fallimentare della stessa IV sezione civile per due giorni a settimana a decorrere dal 24/09 sino al 22/11/2012

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS;

Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Palermo del 19 settembre 2012 con il quale *“al fine di assicurare alla IV Sezione Civile - Settore fallimentare di continuare a svolgere con i consueti risultati”*, a decorrere dal 24 settembre e per un periodo di sessanta giorni, il dott. Giuseppe SIDOTI, giudice addetto alle esecuzioni immobiliari della IV Sezione Civile, è stato destinato a prestare servizio in supplenza presso la indicata Quarta Sezione Civile - Settore Fallimentare, per due giorni alla settimana;

rilevato che tale provvedimento di supplenza si è reso necessario in considerazione del fatto che la dott.ssa Claudia Turco si trova in congedo per maternità e che alla sua sostituzione deve provvedersi secondo i criteri previsti per l'impedimento temporaneo dalla circolare prot. 19197/2011 del 22.07.2011 sulle applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari;

rilevato che il provvedimento di supplenza è stato adottato nel rispetto del par. 7.3 della su richiamata circolare, dovendo la scelta del supplente ricadere su un magistrato, il quale svolga analoghe funzioni ed ordinariamente tratti affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato;

rilevato che il dott. SIDOTI, in quanto giudice addetto alle esecuzioni immobiliari della stessa IV Sezione Civile, tratta affari che, per loro natura, possono ritenersi assimilabili a quelli attribuiti al magistrato temporaneamente impedito;

osservato che la supplenza è stata disposta per soli due giorni a settimana e per un periodo non superiore a sessanta giorni, al fine di consentire al magistrato supplente di continuare a svolgere i compiti connessi al suo ufficio;

rilevato che non sono state presentate osservazioni;

P.Q.M.

prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo d'ufficio.

4 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Palermo trasmessa con nota prot. n. 6494 del 27/7/2012: Istituzione della Sezione Specializzata in materia di Imprese, a seguito del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, art.2, convertito in Legge 24 marzo 2012 n.27 – integrata con nota prot. n. 6654/T3b del 3/8/2012 e con nota prot 7352 del 20 settembre 2012

Preliminarmente il dott. RUVOLO dichiara di astenersi in quanto interessato al provvedimento del Presidente del Tribunale.

Prende la parola il dott. Criscuoli, il quale muove rilievi al provvedimento di modifica tabellare, osservando quanto segue.

Considerato che il Consiglio Giudiziario è tenuto ad esprimere una valutazione sulla proposta di modifica tabellare così come trasmessa dal Presidente del Tribunale di Palermo, ancor più in considerazione del fatto che la stessa è esecutiva e non prevede alcun termine per la definizione del più complesso progetto di riassetto tabellare del citato Tribunale;

rilevato che la risoluzione del CSM del giorno 11 luglio 2012 prevede che: “le sezioni specializzate in materia di impresa negli uffici giudiziari come quelli appena indicati (ndr. nei quali la materia della proprietà industriale è scarsamente rilevante ed i carichi di lavoro sono modesti) non potranno essere organizzate implementando le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, ma sarà necessario riorganizzare l’assetto organizzativo, onde consentire una composizione delle stesse sezioni con giudici specializzati e con carichi di lavoro adeguati alle competenze della “materia di imprese”;

considerato ancora che nella medesima delibera si legge che “sia il dettato normativo che la ratio ad esso sottesa inducono ad affermare che le sezioni in materia di impresa non sono automaticamente sovrapponibili alle sezioni in materia di proprietà industriale”;

rilevato che il par.25.2 n. 1) della Circolare sulla formazione delle tabelle, contenente il modulo organizzativo, al quale pare ad oggi ispirata la proposta in esame, prevede la “riorganizzazione di una sezione già esistente con collegi specializzati, che si occupino della materia d’impresa in via esclusiva o concorrente con altre materie omogenee”;

ritenuto che, nel caso in esame, non pare si sia proceduto a tale riorganizzazione, ma semplicemente alla modifica della denominazione della precedente sezione specializzata;

ritenuto, in particolare, che, in assenza di una analisi dei flussi e delle pendenze, appare poco chiaro il procedimento di individuazione del numero dei Giudici che compongono tale nuova sezione (si noti, sul punto, che la Circolare sulla formazione delle tabelle al par.25.4 prevede che le sezioni specializzate devono essere composte da almeno sei magistrati, di cui 5 Giudici ed un Presidente di Sezione, mentre nel caso in esame resta fermo il numero di 6 giudici oltre il Presidente di Sezione);

ritenuto, ancora, che la proposta in esame non indica le “altre materie omogenee” che saranno assegnate alla predetta Sezione, con la contestuale analisi dei flussi anche per tali affari, elementi imprescindibili per valutare anche la congruità del numero dei magistrati assegnati alla Sezione;

ritenuto che il provvedimento in esame continua a prevedere la coassegnazione dei giudici ad altre sezioni, contrariamente alle previsioni della citata circolare consiliare, e che, comunque, in caso di assegnazione dei giudici in via esclusiva alla predetta sezione, è necessario indicare da quali sezioni si reperiranno i magistrati necessari per la costituzione della nuova sezione, tenuto conto che la pianta organica del Tribunale è, allo stato, immutata;

rilevato che non è stato esperito l’interpello per la copertura dei posti della predetta Sezione.

Con riferimento al collegato provvedimento di assegnazione interna di un Giudice in via provvisoria ed esclusiva alla predetta Sezione si osserva che tale assegnazione:

- 1. doveva essere preceduta da un interpello (art.17.3 Circ. luglio 2011);*
- 2. doveva contenere la indicazione della durata (non più di 90 giorni) (art. 17.3 Circ. cit);*
- 3. poteva essere solo parziale (17.2. Circ. cit.);*
- 4. contiene una valutazione di “imprescindibilità e prevalenza delle esigenze dell’ufficio di destinazione rispetto a quelle del settore di provenienza”.*

A tale ultimo riguardo appare distonico che tutti i giudici assegnati alla predetta sezione siano, allo stato, coassegnati ad altre sezioni, salvo uno.

A ciò si aggiunga che il ruolo già assegnato al dott. Ruvo presso la Sezione di Bagheria non è stato riassegnato ad altro togato, ma sarà gestito da un GOT che, verosimilmente, non potrà trattare tutti gli affari pendenti e sopravvenienti, per valore o materia (in ordine a tali procedimenti nulla si dice in ordine a criteri di riassegnazione, salvo che non si provveda ad un non augurabile mero rinvio degli stessi ad opera del GOT) .

Ciò a fronte della assegnazione di un ruolo presso la Sezione specializzata, ad oggi, decisamente contenuto ed, in gran parte, ancora in via di formazione con cause ordinarie di nuova iscrizione che saranno chiamate per la prima udienza a fine dicembre 2012, e cioè allorquando dovrebbe essere già stato esperito l'interpello per la nuova Sezione e definito l'assetto tabellare della stessa Sezione.

Va dato atto, comunque, che tale assegnazione consentirà, da subito, la formazione dei collegi per la trattazione dei reclami.

Verosimilmente, al fine di contemperare le citate esigenze, poteva prevedersi, previo interpello, una applicazione interna solo parziale, come disposto per gli altri componenti della Sezione alla Sezione specializzata, e, comunque, per non più di 90 giorni.

Sarebbe, pertanto, opportuno richiedere al Presidente del Tribunale di Palermo dei chiarimenti in ordine ai punti appena sopra indicati.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS, preso atto di quanto sopra, dispone trasmettersi copia del presente verbale al Presidente del Tribunale per le sue controdeduzioni. Dispone altresì acquisirsi il parere della Commissione flussi sulla modifica tabellare proposta e, al contempo, il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. Dispone che la trattazione della pratica sia rinviata alla seduta del 18 ottobre 2012.

5 Provvedimento del Presidente del Tribunale di Termini Imerese pervenuto con nota prot. n. 2006 del 17/09/2012, destinazione in supplenza dei dottori Angelo PETRALIA, Concetta CANCELLIERE, Angelo PIRAINO e Giuseppe RIZZO a decorrere dal 17/9 e sino al 16/11/2012

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI, ritenuto che trattasi di provvedimento di supplenza di durata non superiore a 60 giorni avverso il quale non sono state presentate osservazioni, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nei fascicoli di ufficio.

6 Provvedimento del Presidente del Tribunale di Termini Imerese pervenuto con nota prot. n. 2017 del 18/09/2012, destinazione in supplenza dei dottori Michele GUARNOTTA e Sara MARINO a decorrere dal 19/9 e sino al 17/11/2012

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI, ritenuto che trattasi di provvedimento di supplenza di durata non superiore a 60 giorni avverso il quale non sono state presentate osservazioni, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nei fascicoli di ufficio.

- 7 Decreto** n. 110 del **Presidente del Tribunale di Marsala** pervenuto con nota prot. n. 2605 del 19/09/2012: criteri assegnazione degli affari area civile - modificato e integrato dal decreto n.117 pervenuto con nota prot. n. 2688 del 27 settembre 2012

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO, esprime parere favorevole.

....omissis...

- 9 Modifiche alla circolare emessa dal Consiglio giudiziario del distretto della Corte di Appello di Palermo in data 12 maggio 2005** inerente i criteri per la raccolta dei provvedimenti redatti dai magistrati da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. RUVOLO;

preso atto della circolare del CSM del 25 luglio 2012 che ha modificato la circolare dell'8.10.2007 sui *"nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati"* nonché la circolare del 27 giugno 2008 *"sull'acquisizione dei provvedimenti e dei verbali di udienza a campione"*;

rilevato che tale nuova circolare affonda le sue radici nella delibera del 19.10.2011 con la quale il CSM ha stabilito che il requisito del conseguimento della valutazione di professionalità richiesta nell'ambito di procedure di tramutamento di magistrati può ravvisarsi esclusivamente a seguito della positiva definizione della procedura di riconoscimento formale della valutazione di professionalità, segnandone, dunque, la natura "costitutiva" e non meramente dichiarativa e non essendo all'uopo sufficiente la maturazione dell'anzianità di servizio necessaria;

considerato che la detta natura costitutiva del formale riconoscimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, della valutazione professionale ha, però, come conseguenza il determinarsi di obiettive criticità operative collegate all'esigenza di evitare un concreto pregiudizio per il magistrato che, pur avendo i requisiti per conseguire il titolo di avanzamento professionale richiesto, risulti non legittimato a concorrere per un posto od un incarico in ragione della intempestività dei presidi del governo autonomo nel definire la procedura di riconoscimento della valutazione di professionalità necessaria, intempestività che è oggi ascrivibile all'obiettivo carico del lavoro amministrativo richiesto da ciascuna valutazione ed al gran numero di procedure dovute alla periodica e ravvicinata rivalutazione di tutti i magistrati in servizio;

rilevato che le singole fattispecie di progressione in carriera hanno avuto in concreto tempi autonomi e spesso significativamente diversi, conducendo all'ulteriore distonia sistematica per cui magistrati che vantano la medesima anzianità di servizio possono conseguire il titolo professionale corrispondente in termini cronologici molto diversi, e ciò con possibili discriminazioni dal punto di vista della legittimazione a formulare istanze di tramutamento o di conferimento di incarichi di difficile giustificazione dal punto di vista ordinamentale;

considerato che con la citata circolare del CSM del 25 luglio 2012 – al fine di ottenere una generalizzata abbreviazione della durata dei tempi di definizione delle procedure di valutazione periodica dei magistrati, di eliminare

il pregiudizio per i singoli magistrati derivante dal ritardo della definizione delle procedure di valutazione rispetto ai concorsi cui potrebbero aspirare, operando una contemporanea o quanto più ravvicinata possibile definizione delle procedure di valutazione della professionalità per tutti i magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale ed evitando che individui con la medesima anzianità subiscano legittimazioni significativamente differenziate nel tempo in ragione delle vicende contingenti della specifica procedura di progressione in carriera cui siano sottoposti – è stato introdotto un meccanismo che prevede una gestione dei tempi predeterminata, contingentata e tendenzialmente unitaria per magistrati aventi anzianità analoga, in quanto nominati con il medesimo decreto, e, al contempo, si è proceduto ad un significativo mutamento delle procedure previste per il prelievo dei provvedimenti a campione, essendo questo uno dei punti di maggiore criticità dal punto di vista della dilatazione dei tempi di definizione delle pratiche;

rilevato che, in particolare, allo scopo di attuare gli obiettivi di uniforme e rapida (tendenzialmente contestuale) trattazione delle valutazioni di professionalità riferite a magistrati aventi il medesimo DM di nomina, è stata elaborata dal CSM una disciplina di modifica del sistema attuale con la previsione del simultaneo inizio di tutte le procedure relative ai magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale, nonché con scansioni obbligatorie ed unitarie degli adempimenti e dei contributi attraverso cui si articola il procedimento di valutazione, con responsabilizzazione degli “attori” del procedimento valutativo, a cominciare dallo stesso magistrato in valutazione, così da ottenere una tendenziale uniformità dei tempi almeno nella generalità dei casi e con riferimento ad un modello ordinario fisiologico statisticamente prevalente che si snoda secondo i canoni previsti e prevedibili e si conclude con esito positivo;

ritenuto che la Circolare consiliare in argomento ha anche apportato modifiche alla circolare n. P16754/2008 del 27.6.2008 con particolare riferimento all’attuale sistema di individuazione ed acquisizione dei provvedimenti a campione, prevedendo: 1) una cadenza annuale (con annualità riferita al periodo in valutazione) del sorteggio per ciascun decreto ministeriale di nomina (in modo da agevolare le modalità di reperimento dei provvedimenti e dei verbali a campione, mediante l’individuazione ravvicinata rispetto alle date di emissione dei provvedimenti stessi); 2) l’individuazione nel dirigente dell’ufficio del soggetto titolare del compito di procedere al prelievo annuale dei provvedimenti e verbali individuati secondo le indicazioni della Circolare e del Consiglio Giudiziario quanto al trimestre oggetto di sorteggio; 3) la creazione di un archivio informatico nel quale il Dirigente provvede a custodire i provvedimenti ed i verbali da utilizzarsi per la valutazione di professionalità di ciascun magistrato appartenente all’ufficio; 4) la riduzione del numero di verbali d’udienza da prelevare a campione;

considerato che ciascun sorteggio di trimestre si riferisce a ogni anno compreso nel quadriennio verso il quale è proiettata la successiva valutazione di professionalità ed il trimestre è computato a partire dalla data del decreto di nomina dei magistrati interessati;

ritenuto che il sorteggio è effettuato all'ultima seduta del Consiglio giudiziario di ogni mese in cui si colloca il decreto, salvo che per i decreti adottati nel mese di agosto, con riferimento ai quali il sorteggio è anticipato all'ultima seduta del mese di luglio;

considerato che il trimestre sorteggiato è utilizzato per il prelievo dei provvedimenti e dei verbali in relazione a tutti i magistrati nominati con decreti ministeriali emanati nel medesimo mese, indipendentemente dal rispettivo anno di adozione e sempreché siano ancora sottoposti a procedura valutativa;

rilevato che, in continuità con il previgente sistema, opera il principio secondo cui il sorteggio non può però mai riferirsi a periodi posteriori alla data in cui è effettuato, con la conseguenza che, ove esso abbia luogo anteriormente alla data in cui decorre la scadenza annuale del decreto ministeriale, l'ultimo trimestre è computato a ritroso dalla data del sorteggio (e così, ad esempio, per i magistrati nominati con DD.MM. 8 luglio 1994, 28 luglio 1998 e 12 luglio 1999 il sorteggio sarà unico e sarà effettuato dai competenti consigli giudiziari nell'ultima seduta utile del mese di luglio e se tale seduta si svolgerà in data 20 luglio, per i magistrati nominati con D.M. 28 luglio 1998, qualora dovesse essere sorteggiato l'ultimo trimestre, questo decorrerà a ritroso non dal 28 luglio ma dal 20 luglio, mentre per gli altri due concorsi indicati nell'esempio esso avrà l'ordinario decorso, vale a dire dalla data di adozione del rispettivo D.M.);

rilevato che per tutti i magistrati nominati con decreti ministeriali adottati nel mese di agosto l'ultimo trimestre (se sorteggiato) decorre dalla data della seduta del Consiglio giudiziario svoltasi nel mese di luglio in cui è stato effettuato il sorteggio;

rilevato che compete ai Dirigenti procedere, per ciascun magistrato dell'ufficio, annualmente al prelievo dei provvedimenti e verbali;

ritenuto che il prelievo deve riguardare, in continuità con le previgenti disposizioni, di regola un numero complessivo di 20 provvedimenti mentre il numero dei verbali da campionare viene significativamente ridotto (per esigenze di semplificazione, alla luce anche della scarsa incidenza complessiva statisticamente rilevata sulle valutazioni di professionalità prive di criticità);

considerato che le nuove disposizioni entrano in vigore dal gennaio 2013 e che esse non trovano tuttavia applicazione per le valutazioni il cui termine quadriennale scade nel 2013, alle quali continuerà ad applicarsi la disciplina previgente;

rilevato che, in relazione alle valutazioni da compiersi negli anni successivi, il Consiglio Giudiziario procederà nel 2013 al sorteggio dei trimestri rilevanti per l'estrazione dei provvedimenti e verbali a campione per gli anni 2012 (in modo che ci si prepari all'entrata a regime vera e propria con l'annualità corrispondente all'attuale sistema innovato) e 2010 (in modo da evitare l'eccessivo allontanamento nel tempo dell'ultima annualità da "recuperare" nel sistema transitorio), sulla base delle modalità già descritte e riferite a ciascun gruppo di concorsi individuati sulla base del mese in cui si colloca il decreto di nomina (indipendentemente dall'anno e sempreché vi sia ancora sottoposizione a progressione in carriera), che nel gennaio 2014 si individueranno con le medesime modalità i trimestri rilevanti per gli anni 2013

(anno necessario per il sistema a regime) e 2011 (ulteriore anno da “recuperare” nel sistema transitorio) e che dal 2015 il sistema in tal modo sarà automaticamente in vigore per tutte le annualità in valutazione progressiva.

P.Q.M.

adotta, all'unanimità, le seguenti determinazioni in ordine al prelievo a campione dei provvedimenti e verbali di udienza per le valutazioni di professionalità dei magistrati.

1. Modalità del sorteggio.

A partire dal gennaio 2013 il Consiglio Giudiziario procede ogni anno, per ciascun mese di riferimento dell'elenco dei decreti ministeriali comunicato dal CSM, a differenti sorteggi dei trimestri, per gruppi di magistrati aggregati secondo i mesi di adozione del decreto di nomina. Ciascun sorteggio di trimestre si riferisce a ogni anno compreso nel quadriennio, computato a partire dalla data del decreto di nomina dei magistrati interessati. Esso è effettuato nell'ultima seduta di ogni mese in cui si colloca il decreto ministeriale di nomina. Per i decreti adottati nel mese di agosto il sorteggio è effettuato nell'ultima seduta del mese di luglio.

Il trimestre sorteggiato è utilizzato per il prelievo dei provvedimenti e dei verbali in relazione a tutti i magistrati nominati con decreti ministeriali emanati nel medesimo mese, indipendentemente dal rispettivo anno di adozione. Il prelievo non può mai riferirsi a periodi posteriori alla data in cui è effettuato il sorteggio con la conseguenza che, ove quest'ultimo abbia luogo anteriormente alla data in cui decorre la scadenza annuale del decreto ministeriale, l'ultimo trimestre è computato a ritroso dalla data del sorteggio.

2. Entrata in vigore della disciplina.

La nuova disciplina entra in vigore dal gennaio 2013 e riguarda, però, le valutazioni il cui termine quadriennale scade a partire dal 2014. Per quelle che scadono nel 2013 si continuerà ad applicare la disciplina previgente.

In relazione alle valutazioni da compiersi negli anni successivi al 2013, il Consiglio giudiziario, nel corso del 2013, procederà al sorteggio dei trimestri rilevanti per l'estrazione dei provvedimenti e verbali a campione per gli anni 2012 e 2010; nel gennaio 2014 individuerà, invece, i trimestri rilevanti per gli anni 2013 e 2011: ciò con riferimento a ciascun gruppo di concorsi individuati sulla base del mese in cui si colloca il decreto ministeriale di nomina, computando ogni anno del quadriennio a partire dalla data del decreto di nomina dei magistrati interessati e con decorrenza del primo trimestre del primo anno del quadriennio dalla scadenza del quadriennio già coperto dalla precedente valutazione.

A partire dal gennaio 2014 si effettueranno i sorteggi mensili (nell'ultima seduta del mese del Consiglio giudiziario) con riferimento a gruppi di magistrati aggregati in relazione al mese di riferimento del decreto ministeriale di nomina.

Nel 2015 il sorteggio riguarderà soltanto l'anno precedente, non dovendosi più recuperare anni di riferimento ed essendo andato il sistema a regime.

3. Provvedimenti da prelevare.

Sono i Dirigenti degli uffici a procedere materialmente ogni anno al prelievo, per ciascun magistrato, di provvedimenti e verbali. Per i magistrati che esercitano funzioni direttive il prelievo sarà operato dal Presidente della Corte d'Appello o dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

Il periodo di riferimento per l'individuazione dei provvedimenti da valutare è il quadriennio decorrente dalla precedente valutazione. Tuttavia, per i magistrati alla prima valutazione, la data di decorrenza coincide con la data di inizio dell'effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie

In generale e fatte salve le specifiche previsioni contenute nella circolare del CSM del 25 luglio 2012, il prelievo deve riguardare un numero complessivo di 20 provvedimenti e un massimo di 12 verbali tratti da 4 udienze.

I provvedimenti si intendono compresi nel trimestre di riferimento in funzione del momento del deposito dell'originale.

I provvedimenti ed i verbali di udienza da acquisire a campione per i magistrati che esercitano funzioni promiscue, per i magistrati distrettuali e per i pareri parziali sono quelli indicati nella circolare del CSM del 25 luglio 2012. In tale ultima circolare sono analiticamente individuati i verbali di udienza da acquisire a campione per i magistrati che svolgono funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale e la Corte d'Appello, per i magistrati che svolgono funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare o altre funzioni giudicanti penali, nonché per i magistrati che esercitano funzioni giudicanti civili e di lavoro, di primo grado, d'appello e di Cassazione.

I magistrati in valutazione possono produrre spontaneamente provvedimenti e verbali ulteriori rispetto a quelli sorteggiati, eventualmente anche appartenenti ad una tipologia esclusa dal prelievo.

I provvedimenti ed i verbali utilizzati per la quadriennale valutazione di professionalità, custoditi presso il Consiglio Giudiziario, sono restituiti all'interessato all'esito dell'approvazione della delibera plenaria di positivo conseguimento della valutazione. Ove l'interessato non provveda al loro ritiro nel termine di tre mesi dall'adozione di detta delibera, gli stessi sono distrutti.

4. Il c.d. slittamento

Fermo restando che, qualora non sia possibile effettuare il prelievo nel trimestre sorteggiato, perché nel periodo di riferimento il magistrato non ha svolto per giustificato motivo l'attività giudiziaria, il dirigente assume come trimestre di riferimento il primo utile successivo a quello sorteggiato o, quando le cause ostative al prelievo riguardino anche il trimestre così individuato o qualora quest'ultimo non sia compreso nel periodo in valutazione, il primo trimestre utile antecedente a quello sorteggiato e fermo restando che nelle ipotesi in cui il trimestre sorteggiato non siano rinvenute tutte o talune delle tipologie di provvedimento o verbale da prelevare si procede con lo slittamento solo per i provvedimenti o i verbali mancanti, è bene disciplinare fin d'ora il caso in cui la causa ostativa riguardi l'intero anno o una parte di esso superiore a nove mesi – calcolato a partire dalla precedente valutazione – e non si provveda, quindi, secondo quanto stabilito con la circolare del CSM del 25 luglio 2012, al prelievo in relazione a quell'anno. In questo caso il prelievo mancante verrà recuperato con riferimento al trimestre successivo al trimestre

sorteggiato dell'anno successivo a quello in relazione al quale è saltato il prelievo. Se tale trimestre dovesse ricadere nel successivo quadriennio (anche in seguito ad eventuale operatività dello slittamento), verrà preso in considerazione il trimestre successivo al trimestre sorteggiato dell'anno che precede quello in relazione al quale è saltato il prelievo.

....omissis....

33 Provvedimento del Presidente del Tribunale di Termini Imerese pervenuto con nota prot. n. 2087 del 26/09/2012, destinazione in supplenza del dott. Michele GUARNOTTA al primo collegio penale a decorrere dal 26/9 e sino al 25/11/2012

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI, ritenuto che trattasi di provvedimento di supplenza di durata non superiore a 60 giorni avverso il quale non sono state presentate osservazioni, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo di ufficio.

34 Provvedimento del Presidente del Tribunale di Palermo pervenuto con nota prot. n. 7541 del 26/09/2012 – destinazione del dott. Michele RUVOLO, Giudice provvisoriamente addetto alla sezione delle Imprese, alla sezione distaccata di Carini per due giorni al mese a decorrere dal 26/9 e sino al 20/10/2012, in supplenza del magistrato impedito dott.ssa Monica MONTANTE

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS, ritenuto che trattasi di provvedimento di supplenza di durata non superiore a 60 giorni avverso il quale non sono state presentate osservazioni, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo di ufficio.

....omissis....

36 Modifica del documento organizzativo dell'Ufficio della **Procura** della Repubblica presso il Tribunale di **Agrigento**, pervenuto con nota prot. 946 del 2/10/2012

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS, prende atto della modifica, non avendo rilievi da muovere.

....omissis....

IL MAGISTRATO SEGRETARIO
f.to dott. Gianluca DE LEO

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
f.to dott. Vincenzo Oliveri

V° si dispone la pubblicazione del presente estratto del verbale sul sito WEB della Corte di Appello.

Palermo, ¹⁰ ottobre 2012

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Dott. Vincenzo Oliveri

